

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 24 marzo 2004.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Moroni, Mosella, Pecoraro Scanio, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Russo Spena, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Cima, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mosella, Mussi, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigia-

como, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 23 marzo 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DELL'ANNA: « Istituzione del Parco archeologico di Serra Cicora » (4835);

SERENA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle dazioni illecite relative alla vicenda Parmalat » (4836);

ONNIS ed altri: « Modifiche agli articoli 640 e 643 del codice penale in materia di truffa a danno di anziani e di circonvensione di incapaci » (4837);

ZANETTA: « Disposizioni concernenti il personale e le strutture del Corpo forestale dello Stato in attuazione della legge 6 febbraio 2004, n. 36 » (4838);

GARNERO SANTANCHÈ ed altri: « Incentivi per favorire l'elezione di donne al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, al Parlamento europeo e ai consigli regionali » (4839).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 23 marzo 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 2817. — Senatori Antonino CARUSO ed altri: « Modifica dell'articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4834).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

ROMANO ed altri: « Modifica dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di altri organismi associativi degli enti locali per fenomeni di infiltrazione mafiosa » (4524) *Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*IV Commissione (Difesa):*

D'AGRO' ed altri: « Disposizioni per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione » (4686) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

*IX Commissione (Trasporti):*

GIBELLI: « Disposizioni per favorire l'uso di navi a doppio scafo e la costruzione di navi specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare, nonché la sostituzione di unità navali adibite ai servizi di linea » (4775) *Parere delle Commis-*

*sioni I, V, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.*

*Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):*

LETTIERI ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di società di revisione dei conti » (4785) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XIV.*

**Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 12 marzo 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: BURTONE ed altri n. 9/4102/5 e LA RUSSA ed altri n. 9/4102/6, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 luglio 2003 e FOTI ed altri n. 9/4102/7, accolto dal Governo nella medesima seduta, concernenti, rispettivamente, agevolazioni fiscali a favore dei residenti nella provincia di Catania colpiti dall'attività eruttiva dell'Etna e proroga del termine relativo all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettere del 24 febbraio 2004, dell'8 marzo 2004 e del 9 marzo 2004, ha trasmesso cinque note relative all'attuazione data,

per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea DI LUCA n. 9/3450/5, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2002, concernente le acque di scarico della rete di distribuzione dei carburanti; CÈ ed altri n. 9/3688/6, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 20 marzo 2003, concernente criteri per l'installazione ed il potenziamento degli impianti elettrici; MILANATO ed altri n. 9/1984/152, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente l'iscrizione nel registro degli esercenti per sagre e fiere; alle risoluzioni in Assemblea PECORARO SCANIO ed altri n. 6/00077, modificata ed in parte accolta come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 1° luglio 2003, concernente tutela dell'ambiente e AZZOLINI ed altri n. 6/00073, accolta come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta, concernente tutela degli animali a livello comunitario; alle mozioni FIORONI ed altri n. 1/00110, RAISI ed altri n. 1/00211 e CÈ ed altri n. 1/00213, modificate, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 29 maggio 2003, concernenti il commercio equo e solidale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competente per materia.

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di re-

golamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi (351).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 aprile 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 1° aprile 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti (352).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 maggio 2004.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*PROGETTI DI LEGGE: MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ED ALTRI; PISTONE ED ALTRI; CENTO; BOLOGNESI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; COLLÈ ED ALTRI; SANTORI; LUSSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ED ALTRI; MACCANICO; SODA E GRIGNAFFINI; PEZZELLA ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI; GRIGNAFFINI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; FASSINO ED ALTRI: NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-E-R)*

*(Sezione A.C. 310 ed abb. — Sezione 1)*

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto della lettera c), comma 1, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'editoria.

9/310 ed abb./1. Giulietti, Lupi, Germanà.

La Camera,

premesso che l'articolo 12, comma 6 prevede la predisposizione di un apposito regolamento, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, finalizzato alla definizione dei criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica,

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, a favorire in tutte le sedi il coin-

volgimento e la consultazione degli organismi pubblici competenti ai fini della definizione del suddetto regolamento.

9/310 ed abb./**2**. Carli.

La Camera,

premessò che:

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

la soluzione normativa prospettata non sembra sufficiente a determinare una disciplina puntuale che possa tempestivamente ricondurre a legalità la situazione del sistema radiotelevisivo;

elemento determinante ai fini del perseguimento delle condizioni perché il pluralismo informativo possa esplicarsi, stante la limitatezza delle frequenze disponibili, è rappresentato da una dettagliata e aggiornata conoscenza dell'uso delle radiofrequenze,

impegna il Governo

a procedere, per quanto di sua competenza, ad una tempestiva e particolareggiata verifica dei dati relativi all'uso ottimale delle radiofrequenze da parte di

ciascun operatore, esplicitando quindi numero e qualità delle frequenze ridondanti detenute da ogni operatore.

9/310 ed abb./**3**. Bogi.

La Camera,

premessò che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

la soluzione normativa prospettata non sembra sufficiente a determinare una disciplina puntuale che possa tempestivamente ricondurre a legalità la situazione del sistema radiotelevisivo;

elemento determinante ai fini del perseguimento delle condizioni perché il pluralismo informativo possa esplicarsi, stante la limitatezza delle frequenze disponibili, è rappresentato da una dettagliata e aggiornata conoscenza dell'uso delle radiofrequenze,

impegna il Governo

a procedere, per quanto di sua competenza, ad una tempestiva e particolareggiata verifica dei dati relativi all'uso ottimale delle radiofrequenze da parte di ciascun operatore, esplicitando quindi numero e qualità delle frequenze ridondanti

detenute da ogni operatore, nonché a riferire costantemente tali dati al Parlamento con apposite relazioni bimestrali.

9/310 ed abb./4. Mazzarello.

La Camera,

premessi che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

la soluzione normativa prospettata non sembra sufficiente a determinare una disciplina puntuale che possa tempestivamente ricondurre a legalità la situazione del sistema radiotelevisivo;

elemento determinante ai fini del perseguimento delle condizioni perché il pluralismo informativo possa esplicarsi, stante la limitatezza delle frequenze disponibili, è rappresentato da una dettagliata e aggiornata conoscenza dell'uso delle radiofrequenze,

impegna il Governo

a procedere, per quanto di sua competenza, ad una tempestiva e particolareggiata verifica dei dati relativi all'uso ottimale delle radiofrequenze da parte di ciascun operatore, esplicitando quindi numero e qualità delle frequenze ridondanti detenute da ogni operatore, nonché a riferire costantemente

tali dati al Parlamento con apposite relazioni trimestrali.

9/310 ed abb./5. Rognoni.

La Camera,

premessi che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di decoder, prevedendo modalità progressivamente decrescenti per i redditi maggiori. 9/310 ed abb./6. Panattoni.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di decoder.

9/310 ed abb./7. (Testo modificato nel corso della seduta) Stradiotto.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di decoder.

9/310 ed abb./8. (Testo modificato nel corso della seduta) Bimbi.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di decoder.

9/310 ed abb./**9**. (Testo modificato nel corso della seduta) De Luca.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di Sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di decoder.

9/310 ed abb./**10**. (Testo modificato nel corso della seduta) Alberta De Simone.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la diffusione su tutto il territorio nazionale.

9/310 ed abb./**11**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Di Serio D'Antona.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno delle famiglie italiane per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la diffusione su tutto il territorio nazionale.

9/310 ed abb./**12**. Diana.

La Camera,

premessi che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la diffusione su tutto il territorio nazionale.

9/310 ed abb./**13**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Filippeschi.

La Camera,

premessi che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione.

9/310 ed abb./**14**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Finocchiaro.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione.

9/310 ed abb./**15**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Fluvi.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione.

9/310 ed abb./**16**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Folena.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione e garantendo una distribuzione omogenea di detti stanziamenti su tutto il territorio nazionale, in ragione della percentuale di popolazione residente;

a presentare una relazione bimestrale al Parlamento sullo stato di erogazione delle suddette risorse e dello stato di diffusione dei decoder tra le famiglie.

9/310 ed abb./17. Duca.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 — emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione —, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stan-

ziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione.

9/310 ed abb./**18**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Delbono.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

elemento indispensabile per l'espletarsi del diritto all'accesso all'informazione per il tramite delle nuove tecnologie digitali, è la reale disponibilità di decoder sul mercato nazionale a prezzi accessibili, indicatori che il decreto non definisce puntualmente, lasciando spazi di indeterminatezza ingiustificati;

l'intervento dello Stato, per il sostegno finanziario dell'acquisto di detti dispositivi decodificatori, risulta indispensabile per consentire l'utilizzo della nuova tecnologia con gli apparecchi televisivi in disponibilità alle famiglie italiane e, pertanto, per rendere concreta la fruizione dell'auspicato ampliamento dell'informazione radiotelevisiva,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di sostegno per l'acquisto di decoder, stanziando risorse economiche che rendano significativa la loro diffusione e garantendo una distribuzione omogenea di detti stanziamenti su tutto il territorio nazionale, in ragione della percentuale di popolazione residente;

a presentare una relazione quadrimestrale al Parlamento sullo stato di erogazione delle suddette risorse e dello stato di diffusione dei decoder tra le famiglie.

9/310 ed abb./**19**. Gasperoni.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

la previsione della copertura di una popolazione nazionale pari alla soglia del 50 per cento, risulta difforme, in termini riduttivi, rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente relativamente all'individuazione dei requisiti per la qualifica di operatore nazionale;

tale soglia di popolazione rischia di risultare non significativa ai fini di una reale garanzia di diffusione di valore nazionale, potendosi esplicare anche solo con

riferimento a singole aree sovraregionali, escludendo parti significative del territorio nazionale e intere regioni,

impegna il Governo

ad individuare misure di sostegno finanziario per favorire un programma di diffusione della programmazione in tecnica digitale della concessionaria pubblica che raggiunga quote di popolazione sempre più crescenti, tali da ricomprendere almeno l'ottanta per cento della popolazione nazionale entro il 1° gennaio 2005.

9/310 ed abb./**20**. Rusconi.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

che tra i requisiti fattuali per l'accertamento dell'esistenza di una innovativa offerta di nuovi canali informativi sulla tecnologia digitale terrestre, lo stesso decreto indica la produzione di programmi originali,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per favorire occasioni di cooperazione culturale ed imprend-

ditoriale a livello europeo o con i singoli Stati dell'Unione per la ideazione e la produzione di programmi televisivi volti specificamente ad i nuovi canali trasmissivi digitali.

9/310 ed abb./**21**. Lulli.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 25, commi 3 e 4 del disegno di legge in questione, ricalcando il contenuto del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, così come convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 – emanato a seguito del messaggio presidenziale di rinvio al Parlamento della legge di riforma del sistema radiotelevisivo e della concomitante scadenza del termine indicato nella sentenza della Corte costituzionale per porre fine alla situazione di indebita concentrazione delle frequenze radiotelevisive e di conseguente limitazione del pluralismo nel sistema dell'informazione –, prevede una procedura volta a verificare se le opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali possano consentire la coesistenza di un numero crescente di operatori nazionali, superando l'ormai anacronistico duopolio italiano;

che tra i requisiti fattuali per l'accertamento dell'esistenza di una innovativa offerta di nuovi canali informativi sulla tecnologia digitale terrestre, lo stesso decreto indica la produzione di programmi originali,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per favorire occasioni di cooperazione culturale ed imprenditoriale a livello europeo o con i singoli Stati dell'Unione per la ideazione e la produzione di programmi televisivi per i nuovi canali trasmissivi digitali, volti a valorizzare la cultura e la tradizione italiana ed europea.

9/310 ed abb./**22**. Fistarol.